



# CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

## CACCIA E PESCA

Determinazione N. 2303 / 2016

Responsabile del procedimento: PENZO PIERPAOLO

**Oggetto: DIFFIDA ALLA F.I.P.S.A.S. (FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACQUEE) AD ADEMPIERE ALL'OBBLIGO DI CUI ALL'ART. 15 DEL DISCIPLINARE DI CONCESSIONE PER LA PESCA SPORTIVA E DILETTANTISTICO SUL CANALE TAGLIO NUOVISSIMO.**

Il dirigente

### Visti:

- i. l'art. 19, comma 1, lett. f, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", che attribuisce alla Provincia la competenza in materia di pesca nelle acque interne;
- ii. la legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "*Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina della pesca nelle acque interne e marittime interne della regione Veneto*", così come modificata dalla L.R. del Veneto n. 9 del 11/05/2015, e in particolare:
  - a) l'art. 3, comma 4, che attribuisce alle province l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di pesca, acquacoltura e gestione delle acque per la protezione del patrimonio ittico;
  - b) l'art. 4, che attribuisce alle province l'adozione di un regolamento che disciplini l'esercizio della pesca;
  - c) l'art. 30 il quale prevede che la Provincia può rilasciare concessioni di pesca ad enti pubblici, ad associazioni o società di pescatori sportivi e che la concessione deve essere assentita di norma per zone omogenee, individuate dalla Carta Ittica;
- iii. la D.G.R. del Veneto n. 949 del 28/07/2015, contenente disposizioni di indirizzo e di coordinamento ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R. n. 19/1998 che in particolare stabilisce che i regolamenti provinciali vigenti alla data di entrata in vigore della citata L.R. n. 9/2015 continuano ad applicarsi fino all'approvazione dei nuovi regolamenti di cui al sopra citato art. 4 della L.R. n. 19/1998;
- iv. l'art. 24 del vigente regolamento provinciale per l'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della provincia di Venezia prot. n. 52111/1999 il quale prevede che le concessioni di acque pubbliche per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica previste dall'articolo 30 della L.R. n. 19/98 sono rilasciate dal dirigente responsabile dell'ufficio competente ad enti pubblici, ad associazioni o federazioni di pescatori dilettanti-sportivi non aventi finalità di lucro e operanti a livello locale, provinciale, regionale, nazionale, in base ai criteri stabiliti dalla Carta Ittica provinciale e che la concessione è accordata, a titolo oneroso, per il periodo di validità della Carta Ittica;
- v. la Carta Ittica approvata con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 23 del 15/04/2014 la quale prevede che l'affidamento in concessione per la pesca sportiva e dilettantistica di tratti di corsi d'acqua viene rilasciata, a titolo oneroso, allo scopo di favorire una migliore gestione della fauna

ittica autoctona presente e di garantire modalità di accesso e di fruizione più agevoli per i pescatori interessati;

**premesse** che l'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

- i. al comma 16 stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- ii. al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- iii. al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);

**visto** lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;

**richiamata** la legge Regione Veneto 29 ottobre 2015, n. 19, con la quale sono state dettate "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali" e si è stabilito che le funzioni già conferite dalla Regione restano in capo alle Province (art. 2) e nello specifico alla Città metropolitana di Venezia (art. 3)";

**visti:**

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in particolare l'articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. gli artt. 24 e 25 del regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che individuano il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti;

**premesse:**

- i. che la legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui devono attenersi gli enti locali nel regolamentare la materia del procedimento amministrativo;
- ii. che gli artt. 24 e seguenti del regolamento provinciale sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento disciplinano, ai sensi della legge 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;
- iii. che con atto organizzativo n. 14/2015 del 23/09/2015, il Segretario Generale ha approvato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana di Venezia ed ha indicato:
  - a. il Servizio Caccia e Pesca come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
  - b. il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento;
- iv. che il Dirigente del Servizio Caccia e Pesca con disposizione di servizio n. 6/2016 ha indicato il responsabile del presente procedimento;
- v. che il PEG 2016 e il relativo Piano Dettagliato degli Obiettivi prevede, nel contesto dell'Obiettivo n. 01 del Servizio Caccia e Pesca "Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del Servizio Caccia e Pesca", lo svolgimento dell'attività 01.04 "Applicazione del Piano faunistico venatorio (attività tecnica e amministrativa in materia di gestione fauna selvatica) e pesca sportiva";

**premesse che:**

- i. con determinazione dirigenziale n. 2468 del 09/09/2014 è stata rilasciata alla F.I.P.S.A.S. (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee) una concessione per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica sul Canale Taglio Nuovissimo;
- ii. il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 23/09/2014, prevede:
  - a) all'art. 6 che il Concessionario provvede alla gestione della pesca dilettantistica sportiva nel rispetto di quanto previsto dal Piano di gestione trasmesso con nota del 11/07/2016, acquisita al prot. n. 58544 del 11/07/2014;
  - b) all'art. 15 che il Concessionario è tenuto ad effettuare annualmente campagne di contenimento delle specie alloctone con particolare riferimento al Siluro d'Europa;

- c) all'art. 16 che il Concessionario deve presentare annualmente una relazione relativa alle attività svolte riportante in particolare i risultati dei piani di contenimento delle specie alloctone;
- d) all'art. 25 la facoltà, da parte dell'Ente concedente, in caso di mancato rispetto di quanto previsto dagli obblighi derivanti dalla vigente normativa regionale e provinciale in materia di pesca, dalla Carta Ittica e dal disciplinare di concessione, di adottare provvedimenti di diffida, sospensione, o di revoca della concessione commisurati alla gravità dell'inosservanza o dell'illecito commesso e della sua natura recidivante;

**considerato che:**

- i. il Piano di gestione di cui sopra, prevede l'effettuazione di campagne annuali di rimozione delle specie alloctone con particolare riferimento al Siluro d'Europa, sull'intero tratto in concessione;
- ii. con determinazione dirigenziale n. 941 del 03/04/2015 è stata rilasciata alla F.I.P.S.A.S. l'autorizzazione all'uso di attrezzi non consentiti dal regolamento provinciale per la cattura di specie alloctone in tutte le acque in concessione alla stessa Federazione per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica;
- iii. l'autorizzazione di cui al punto precedente prevedeva l'obbligo di presentare una relazione di dettaglio riportante le metodologie utilizzate e i risultati ottenuti per singolo corso d'acqua;
- iv. nella relazione di cui al punto precedente, trasmessa in data 12/01/2016 e acquisita al prot. n. 1889 del 13/01/2016, risulta che la F.I.P.S.A.S. non ha effettuato alcun intervento di rimozione del Siluro d'Europa nel Canale Taglio Nuovissimo nel corso del 2015;
- v. anche dalla relazione relativa alle attività svolte nelle acque in concessione, di cui all'art. 16 del disciplinare di concessione, pervenuta in data 04/04/2016 e acquisita al prot. n. 28804 del 05/04/2016, risulta che nel corso del 2015 non è stato effettuato alcun intervento di contenimento del Siluro d'Europa nelle acque in concessione del Canale Taglio Nuovissimo.

**dato atto che** il responsabile del procedimento, con nota del 07/07/2016, prot. n. 60909 del 07/07/2016, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, ha provveduto a comunicare l'avvio di un procedimento disciplinare in relazione alla mancata effettuazione delle attività di contenimento del Siluro d'Europa nelle acque in concessione per la pesca dilettantistico sportiva del Canale Taglio Nuovissimo di cui all'art. 15 del disciplinare di concessione;

**dato atto** che la F.I.P.S.A.S. con nota del 11/07/2016, acquisita al prot. n. 62354 del 13/07/2016, ha comunicato il prossimo avvio di una campagna di contenimento del Siluro d'Europa nelle acque del Canale Taglio Nuovissimo, ribadendo tale intenzione anche nel corso di un successivo incontro tenutosi presso il Servizio Caccia e Pesca in data 28/07/2016;

**ritenuto**, in relazione alla gravità dell'inosservanza, di diffidare il concessionario ad adempiere all'obbligo di effettuazione di campagne annuali di contenimento del Siluro di cui all'art. 15 del disciplinare di concessione;

**dato atto che** il presente provvedimento si è concluso nel termine di 25 giorni, nel rispetto quindi di quanto previsto dall'art. 2 della L. n. 241/1990;

**DETERMINA**

1. di diffidare la F.I.P.S.A.S., Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, P[Omissis..] rappresentata dal Sig. Paolo Gentilomo, nato a [Omissis..] ad adempiere all'obbligo di effettuazione di campagne annuali di contenimento del Siluro di cui all'art. 15 del disciplinare di concessione per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica sul Canale Taglio Nuovissimo sottoscritto in data 23/09/2014.

Il presente provvedimento può essere impugnato:

- con ricorso in opposizione alla Città metropolitana di Venezia, in bollo, ai sensi dell'art. 34 della L.R. n. 19/1998, entro il termine di giorni 30 dalla data della sua comunicazione;
- con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto entro 60 giorni, ovvero con ricorso straordinario.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE  
PAOLO GABBI

atto firmato digitalmente